

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 828 del 10/08/2018 BOLOGNA

Proposta: DLV/2018/872 del 09/08/2018

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'"AVVISO PER LA PRESENTAZIONE, L'APPROVAZIONE, LA VARIAZIONE ED I CONTROLLI DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI CUI ALL'ART. 35 DELLA L.R. 17/2005 E SS.MM.II." - INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DETERMINA N. 134/2016, MODIFICATA PER MERO ERRORE MATERIALE DALLA DETERMINA N. 145/2016"

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 nonché della nota n° LV/2018/25157 del 06/07/2018 dal Responsabile del SERVIZIO OPERAZIONI AREA EST, ANDREA PANZAVOLTA

Firmatario: ANDREA PANZAVOLTA in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la L.R. 1° agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro" e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 32 bis c. 2, lett. d), inserito dalla L.R. 13/2015 sopra richiamata e l'art. 39;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm. ed in specifico l'art. 12, c. 1;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 10 febbraio 2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1959 del 21 novembre 2016, "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.", ed in particolare il punto 3) del dispositivo con il quale la Giunta regionale prende atto che il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro provveda con propri atti a definire le modalità di presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ad approvare l'elenco dei soggetti accreditati nel rispetto di quanto definito dalla Giunta regionale stessa;

la deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 26/03/2018 "DGR n. 1959/2016 'Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii' Proroga termini prima fase di attuazione";

Richiamata la propria determinazione n. 134 del 1° dicembre 2016 "Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. 17/2005 e ss.mm. ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016", modificata per mero errore materiale dalla determinazione n. 145 del 7 dicembre 2016;

Richiamato in particolare il paragrafo 5 "Modalità di verifica e approvazione delle domande di accreditamento" dell'allegato parte integrante alla determina n. 134/2016 e s.m. sopra richiamata, nella parte che prevede che "*Con successivi atti del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro verranno inoltre disciplinati criteri, modalità e scadenze relative all'attività di controllo sulla sussistenza dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000; verranno altresì definiti criteri, modalità e scadenze per il controllo, anche in loco, dei soggetti accreditati*".;

Tenuto conto che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1959/2016 sopra richiamata, ha definito, in coerenza con la normativa nazionale, i criteri ed i requisiti per

l'accreditamento per il lavoro, tenendo conto del raccordo con il sistema della formazione professionale di cui all'art. 33 della L.R. 12/2013 sopra citata, come previsto dal comma 5 dell'art. 35 della L.R. n. 17/2005;

Ritenuto quindi necessario, sulla base di quanto previsto dalla propria determinazione n. 134/2016 e s.m. più volte richiamata, disciplinare con il presente atto i criteri, le modalità e le scadenze dei controlli, anche in loco, sulla esistenza e sul mantenimento dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai soggetti che presentano domanda di accreditamento e/o che sono già inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro come da allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." nonché le deliberazioni della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" e n. 93 del 29/01/2018 ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 100 del 31/01/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2018/2020 e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia Regionale per il Lavoro";

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29/10/2015 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, come modificato con deliberazione n. 2181 del 28/12/2017;
- n. 79 del 29/01/2016, n. 79 con la quale la dott.ssa Paola Cicognani è stata nominata quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro;
- n. 1127 del 21/11/2016 recante "Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro" data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259 ss. Mm. ii.;

Richiamata inoltre la propria Determinazione n. 565 del 01/06/2018 ad oggetto "Dirigenti delle Province e della Città' Metropolitana di Bologna trasferiti all'Agenzia Regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art.1 c.793 della L. n. 205/2017 a decorrere dall'1/06/2018. Conferma incarichi dirigenziali fino al 31/12/2018." con cui si conferma, tra l'altro, l'incarico di Responsabile del Servizio "Operazioni area Est" al dottor Andrea Panzavolta;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto dott. Andrea Panzavolta, in sostituzione del direttore in virtù della comunicazione del 06/07/2018 prot. LV/2018/25157 del Direttore dell'Agenzia, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della legge 241/90;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. approvare l'allegato "Avviso per la presentazione, l'approvazione, la variazione ed i controlli delle domande di accreditamento per la gestione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 35 della l.r. 17/2005 e ss.mm.ii.", parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono definiti i criteri, le modalità e le scadenze dei controlli, anche in loco, sulla esistenza e sul mantenimento dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai soggetti che presentano domanda di accreditamento e/o che sono già inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro;
2. definire che l'Avviso di cui al punto che precede, sostituisce integralmente l'allegato alla propria determinazione n. 134/2016, modificata per mero errore materiale dalla determinazione n. 145 del 7 dicembre 2016; a partire dalla data di adozione del presente atto;
3. prevedere che, tenuto conto della data di adozione del presente atto, il Bilancio dell'esercizio 2017 e la relativa documentazione dovranno essere presentati con le modalità definite all'allegato di cui al punto 1, entro il 31 ottobre 2018;
4. dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa;
5. pubblicare il presente atto nella sezione del portale Lavoro per te <http://www.agenzialavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna/atti-amministrativi>.

Andrea Panzavolta

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE, L'APPROVAZIONE, LA VARIAZIONE ED I CONTROLLI DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI CUI ALL'ART. 35 DELLA L.R. 17/2005 E SS.MM.II.

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO
5. MODALITÀ DI VERIFICA E APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO
6. VARIAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO
7. MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO
8. CONTROLLI AI SOGGETTI ACCREDITATI
9. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
10. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II
11. TUTELA DELLA PRIVACY

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm., ed in particolare l'art. 7 “Accreditamenti” che definisce i principi ed i criteri per l'accREDITAMENTO da parte delle Regioni degli operatori pubblici e privati operanti nei propri territori;
- la L.R. 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm.ii “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
 - l'art. 32, comma 3 che individua le funzioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro,
 - l'art. 32 bis, inserito dall'art. 54 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che al comma 2, lettera d) prevede che l'Agenzia regionale per il lavoro propone alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accREDITAMENTO e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestisce il sistema regionale di accREDITAMENTO e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accREDITATI e autorizzati,
 - l'art. 34 “Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi” che prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate

su tutto territorio regionale, definisce gli standard delle prestazioni riferiti, in particolare, alle risorse umane e strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalità d'erogazione delle prestazioni ed ai risultati da conseguire in termini di efficienza ed efficacia,

- art. 35 “Accreditamento” che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale disciplina i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accREDITamento, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati, tenendo conto del raccordo con il sistema regionale di accREDITamento per la formazione professionale di cui all'art. 33 della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ed in specifico l'art. 12, c. 1, che dispone che le Regioni definiscono i propri regimi di accREDITamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003; sulla base di principi quali la coerenza con il sistema di autorizzazione all'intermediazione, la presenza di requisiti minimi di solidità economica e organizzativa nonché di esperienza professionali degli operatori del sistema, l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo nazionale e regionale, raccordo con il sistema regionale di accREDITamento per la formazione;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”, ed in particolare gli artt. 52, 53 e 54 che istituiscono l'Agencia regionale per il lavoro e ne definiscono i compiti e le funzioni;
- la L.R. n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 10 febbraio 2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITamento degli organismi di formazione professionale”;
- la Delibera della Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 “approvazione della disciplina in materia di accREDITamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt 34/35 della L.R. 1° agosto 2015 n 17 e ss.mm.ii.
- la delibera di Giunta regionale n. 411 del 26/03/2018 “DGR n. 1959/2016 ‘Approvazione della disciplina in materia di accREDITamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii’ Proroga termini prima fase di attuazione”;
- la propria determinazione n. 134 del 1° dicembre 2016 “Avviso per la presentazione delle domande di accREDITamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. 17/2005 e ss.mm. ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016”, modificata per mero errore materiale dalla determinazione n. 145 del 7 dicembre 2016.

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il presente avviso intende dare attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 per la formazione dell'elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la realizzazione sul territorio regionale delle seguenti prestazioni:

- **Prestazioni per le persone:** Erogazione di informazioni, incontro domanda e offerta di lavoro, consulenza e promozione della mobilità professionale, accompagnamento al lavoro e alla formazione, consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/autoimpiego, consulenza orientativa, formalizzazione e certificazione delle competenze
- **Prestazioni per i datori di lavoro:** Erogazione di informazioni, consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale, incontro domanda/offerta di lavoro.
- **Prestazioni per l'inserimento lavorativo e l'inclusione:** supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili e disabili.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sono ammessi alla presentazione delle domande, i soggetti già autorizzati o che hanno in corso un procedimento di autorizzazione all'intermediazione al lavoro nazionale o regionale che detengano i requisiti previsti dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della DGR n. 1959 del 21 novembre 2016, in forma di:

- Soggetti giuridici singoli;
- Soggetti giuridici aggregati nella forma di: "Associazione" con propri associati, "ConSORZI" o "Società consortili" con i propri consorziati o Soggetti aggregati nella forma di "contratto di rete", in quest'ultimo caso il contratto di rete dovrà evolvere in una specifica forma giuridica di natura associativa, consortile o societaria, quest'ultima anche in forma cooperativa o consortile **entro il 28 febbraio 2019**.

4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO

Le domande di accreditamento devono pervenire con modalità telematica all'Agenzia regionale per il Lavoro attraverso il portale <https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it>.

La domanda di accreditamento, già compilata con le informazioni inserite nel portale, dovrà essere stampata dal portale stesso attraverso l'apposita funzionalità che viene attivata dopo l'invio on line, deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La domanda cartacea, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, dovrà poi essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Alla domanda di accreditamento dovrà inoltre essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la domanda stessa non sia firmata digitalmente.

La domanda dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

All'istruttoria ed approvazione delle domande di accreditamento, provvederà con proprio atto il Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro con cadenza di norma mensile.

La durata massima del procedimento di istruttoria ed approvazione delle istanze è fissata in 60 giorni.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro.

Nell'ambito dell'attività istruttoria delle domande di accreditamento, il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia si riserva di richiedere supplementi di informazioni/documentazione non a propria disposizione ai sensi dell'art 2, c. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per informazioni o richieste di chiarimento è possibile inviare richieste all'indirizzo accreditamentolavoro@regione.emilia-romagna.it.

Sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro <http://www.agenzialavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna> è disponibile e scaricabile, in via esemplificativa, il file contenente tutte le informazioni, i dati e le dichiarazioni che dovranno essere prodotte nell'ambito dell'applicazione informatica per l'accreditamento.

5. MODALITÀ DI VERIFICA E APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO

Le domande di accreditamento sono ritenute ammissibili se presentate dai soggetti indicati al precedente punto 3 secondo le modalità previste al punto 4.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro.

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva validazione da un nucleo nominato con atto del Direttore dell'Agenzia, al fine di verificare l'esistenza di tutti i requisiti previsti all'Allegato 2 della DGR n. 1959/2016.

I soggetti le cui domande sono ritenute valide andranno a costituire e ad implementare l'elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro approvato con atto del Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia e pubblicato nel portale <http://www.agenzialavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna>.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE DOMANDE DI VARIAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

Per effettuare la variazione delle caratteristiche della domanda di accreditamento il soggetto già inserito nell'elenco dei soggetti accreditati presenta la domanda di variazione all'Agenzia regionale per il lavoro attraverso l'apposita funzionalità nel Portale <https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it>, ed invia una PEC all'indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it segnalando la necessità di apportare modifiche e specificando quali sezioni si richiede di integrare/modificare.

Le variazioni richieste saranno oggetto di istruttoria da parte del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro e, una volta validate positivamente dall'apposito nucleo di validazione, verranno recepite con determinazione del Responsabile del Servizio Integrativo stesso.

Potranno essere oggetto di variazione esclusivamente i seguenti elementi:

- Ragione sociale (solo nel caso in cui viene mantenuto lo stesso codice fiscale),

- Legale rappresentante; in questo caso dovrà essere sostituita sul Portale Lavoro per te la documentazione attestante l'atto di nomina e la dichiarazione sostitutiva antimafia sottoscritta dal nuovo legale rappresentante corredata dalle dichiarazioni dei familiari maggiorenni conviventi e delle persone soggette a verifica,
- Sedi operative e le altre sedi di politica attiva del lavoro,
- Personale dedicato alle attività di politica attiva del lavoro,
- Sistema delle relazioni.

In caso di variazione della natura giuridica del soggetto accreditato, con modifica del codice fiscale, dovrà essere presentata una nuova domanda di accreditamento.

7. MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Entro il 31 luglio di ogni anno i soggetti inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati dovranno presentare all'Agenzia regionale per il lavoro, qualora non abbiano già provveduto nell'ambito dell'accREDITAMENTO alla formazione di cui alla DGR 177/2003 e ss.mm.ii., con le modalità indicate nel portale <http://www.agenzia lavoro.emr.it/accREDITAMENTO-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna> la seguente documentazione:

- il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente, corredato dalla nota integrativa;
- il verbale di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci;
- la relazione al bilancio del Collegio sindacale o del revisore contabile, contenente anche una parte specifica sull'andamento degli indici previsti dall'accREDITAMENTO e sul patrimonio netto;
- l'elenco dei soci nel caso in cui siano variati rispetto ai soci indicati nell'atto costitutivo allegato alla domanda di accREDITAMENTO.

La Delibera di Giunta regionale 1959/2016 prevede che:

“I soggetti che intendono accREDITARSI devono mantenere gli indici di bilancio di seguito individuati entro le soglie minime previste (almeno 3 su 4 entro la soglia prevista) omissis”;

la stessa Delibera prevede inoltre che:

“I soggetti che intendono accREDITARSI devono avere e mantenere un patrimonio netto minimo secondo soglie rapportate al valore della produzione omissis. Il patrimonio netto minimo dovrà essere ripristinato, secondo i parametri sopra descritti entro il 31 luglio di ogni anno, presentando alla Regione la documentazione comprovante tale operazione (verbale di approvazione dell'organo sociale competente, contabili di versamento e copia delle scritture contabili, anche queste, redatte anteriormente al termine sopra citato); il mancato rispetto di tale adempimento comporterà la revoca dell'accREDITAMENTO”

Pertanto, nel caso in cui il bilancio presenti requisiti patrimoniali o indici finanziari **non conformi** a quelli previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 1959/2016, il soggetto accREDITATO dovrà indicare gli strumenti finanziari ed i tempi per il ripristino degli stessi che comunque dovrà avvenire **entro e non oltre il 31 luglio** dell'anno di approvazione del bilancio.

Per l'anno di prima attuazione del mantenimento dell'accREDITAMENTO (2018) per i soggetti già accREDITATI, tale termine è fissato al **31 ottobre 2018**.

8. CONTROLLI DEI SOGGETTI ACCREDITATI

Nel corso dell'istruttoria di ammissibilità per l'inserimento dei soggetti nell'elenco dei soggetti accreditati, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà ad effettuare i seguenti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai sensi del DPR 445/2000 dai soggetti accreditandi, su tutte le domande di accreditamento presentate:

- verifica con gli Uffici provinciali territorialmente competenti della sede legale sull'ottemperanza delle norme del collocamento dei disabili (L. 68/1999),
- verifica attraverso la banca dati BDNL messa a disposizione dalla Prefettura delle dichiarazioni sostitutive antimafia,
- verifica della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali attraverso la richiesta del DURC;

L'Agenzia regionale per il lavoro effettua periodicamente, controlli anche in loco, per verificare il mantenimento dei requisiti previsti dalla DGR 1959/2016 dei soggetti inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro, dichiarati al momento della presentazione e/o della variazione della domanda di accreditamento. A questo proposito l'Agenzia potrà richiedere ai soggetti stessi di esibire in qualsiasi momento la documentazione a riprova delle dichiarazioni rese.

9. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

10. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente documento si rimanda a quanto disciplinato con deliberazione di Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016.

12. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016.

13. INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

L'invio della domanda di accreditamento o di variazione attraverso il portale <https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it>, richiamato al paragrafo 4 del presente documento, è subordinato alla presa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, presente sul portale stesso.